

**Causa C-737/19**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

7 ottobre 2019

**Giudice del rinvio:**

Tribunal administratif de Montreuil (Tribunale amministrativo di Montreuil, Francia)

**Data della decisione di rinvio:**

27 settembre 2019

**Ricorrente:**

Bank of China Limited

**Resistente:**

Ministre de l'Action et des Comptes publics

---

(omissis)

Visto il procedimento (omissis):

(omissis) la società Bank of China Limited (omissis) chiede al Tribunal [administratif de Montreuil] (Tribunale amministrativo di Montreuil, Francia):

1°) di disporre lo sgravio della maggiore imposta sul valore aggiunto accertata a suo carico, per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 aprile 2014, nonché dei relativi interessi di mora, per un importo complessivo di EUR 947 033, ordinando il rimborso delle somme versate a tale titolo;

(omissis)

Al riguardo deduce quanto segue:

- l'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatturata alla propria succursale francese per le operazioni effettuate dalla propria sede centrale in Cina è interamente detraibile in applicazione dell'articolo 271, punto V, lettera b), del code général des impôts (codice generale delle imposte), in quanto tali operazioni, essendo «interne» in quanto la succursale e la sede centrale formano un'unica entità

giuridica, non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA; tale valutazione risulta confermata dalla sentenza del 24 gennaio 2019, *Morgan Stanley & Co International* [**Or. 2**] (C-165/17, EU:C:2019:58), ad essa applicabile essendo la succursale stabilita in Francia;

- il riferimento alla sentenza del 12 settembre 2013, *Le Crédit Lyonnais* (C-388/11, EU:C:2013:541), non è pertinente ai fini della determinazione del proprio diritto a detrazione, in quanto detta decisione non esclude la detraibilità, da parte di una succursale, dell'IVA sugli oneri utilizzati ai fini dell'assistenza fornita alla sede centrale; l'Ufficio ha accolto una posizione opposta a tale decisione includendo le somme versate alla succursale dalla sede centrale ai fini del calcolo dell'imposta detraibile;
- (omissis) [motivo basato sul diritto interno]
- (omissis) [motivo basato sull'articolo 49 TFUE]
- (omissis) [motivo basato sulla convenzione fiscale franco-cinese]

(omissis) [**Or. 3**]

(omissis) [svolgimento del procedimento e testi normativi invocati, tra cui in particolare la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1)]

Considerando quanto segue:

1. La succursale di Parigi della Bank of China Limited, società di diritto cinese, è stata oggetto di una verifica contabile in esito alla quale l'Amministrazione ha emanato nei suoi confronti avvisi di accertamento relativi all'imposta sul valore aggiunto per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 aprile 2014. L'Ufficio ha contestato la detrazione dell'IVA a monte sugli oneri sostenuti dalla succursale per l'effettuazione di finanziamenti, oneri corrisposti alla sede centrale cinese e ad altre succursali, ai sensi degli articoli 256, 259 e 271 del codice generale delle imposte e degli articoli 205 e 206 dell'allegato II del codice medesimo. La maggiore imposta accertata è stata posta in riscossione con avviso del 29 febbraio 2016. Con decisione del 28 febbraio 2017, l'Amministrazione ha respinto il reclamo della società del 22 dicembre 2016.

Sul valore della controversia:

2. (omissis) la maggiore imposta accertata, compresi gli interessi di mora, ammonta a EUR 901 394. (omissis).

Sulla domanda di sgravio:

(omissis) [**Or. 4**](omissis)

*Riguardo agli altri motivi del ricorso:*

6. Ai sensi dell'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, «[n]ella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore gli importi seguenti: a) l'IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo (...)». Ai sensi dell'articolo 169 della medesima direttiva, «[o]ltre alla detrazione di cui all'articolo 168, il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA ivi prevista nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini delle operazioni seguenti: a) sue operazioni relative alle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, effettuate fuori dello Stato membro in cui l'imposta è dovuta o assolta, che darebbero diritto a detrazione se fossero effettuate in tale Stato membro; (...) c) sue operazioni esentate conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a f), quando il destinatario è stabilito fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati fuori della Comunità».

7. Con sentenza del 24 gennaio 2019, Morgan Stanley & Co International (C-165/17, EU:C:2019:58), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito, da una parte, che «[l]'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 5, e l'articolo 19, paragrafo 1, della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché gli articoli 168, 169 e da 173 a 175 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, per quanto riguarda le spese sostenute da una succursale immatricolata in uno Stato membro, le quali siano destinate, in via esclusiva, sia ad operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto sia ad operazioni esentate da tale imposta, realizzate dalla casa madre di detta succursale stabilita in un altro Stato membro, occorre applicare un prorata di detrazione corrispondente ad una frazione il cui denominatore è rappresentato dal volume d'affari, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, costituito da queste sole operazioni ed il cui numeratore è rappresentato dalle operazioni soggette ad imposta che conferirebbero un diritto a detrazione anche qualora fossero effettuate nello Stato membro di immatricolazione della succursale di cui sopra, compreso il caso in cui tale diritto a detrazione consegua dall'esercizio di un'opzione, esercitata da tale succursale, consistente nell'assoggettare all'imposta sul valore aggiunto le operazioni realizzate in quest'ultimo Stato». Dall'altra, la Corte ha altresì dichiarato che «[l]'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 5, e l'articolo 19, paragrafo 1, della Sesta direttiva 77/388, nonché gli articoli 168, 169 e da 173 a 175 della direttiva 2006/112, devono essere interpretati nel senso che, al fine di determinare il prorata di detrazione applicabile alle spese generali di una succursale **[Or. 5]** immatricolata in uno Stato membro che concorrono alla realizzazione sia delle operazioni di tale succursale effettuate in questo Stato sia delle operazioni realizzate dalla casa madre della succursale di cui sopra stabilita in un altro Stato membro, occorre tener conto, nel denominatore della frazione costituente tale prorata di

*detrazione, delle operazioni realizzate tanto dalla summenzionata succursale quanto dalla sua casa madre, con la precisazione che nel numeratore della frazione di cui sopra devono figurare, oltre alle operazioni soggette ad imposta effettuate da detta succursale, soltanto le operazioni soggette ad imposta realizzate dalla casa madre suddetta che conferirebbero un diritto a detrazione anche qualora fossero effettuate nello Stato di immatricolazione della succursale in parola».*

8. In primo luogo, (omissis) la società Bank of China Limited ritiene (omissis) che ciò trovi applicazione nella specie. (omissis) Secondo l'Amministrazione ritiene che i principi affermati dalla Corte non consentono la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto da parte di una succursale situata in uno Stato membro dell'Unione relativa ad oneri sostenuti nello Stato medesimo per l'effettuazione di operazioni da parte della sua sede centrale situata in un paese terzo, nella specie la Cina. Da detta sentenza non risulta che la Corte, la quale non era interrogata su tale questione, intendesse regolare i rapporti tra una succursale stabilita in uno Stato membro e la propria sede stabilita in un paese terzo. Tale questione pone serie difficoltà, in particolare per quanto riguarda la differenza tra gli strumenti di cooperazione amministrativa esistenti tra gli Stati membri e quelli tra gli Stati membri e i paesi terzi, nonché il principio di neutralità. Di conseguenza, occorre chiarire se le soluzioni indicate dalla sentenza del 24 gennaio 2019, Morgan Stanley & Co International (C-165/17, EU:C:2019:58), richiamate supra, siano applicabili nel caso in cui una succursale effettui in uno Stato membro, da un lato, operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto e, dall'altro, prestazioni a favore della propria sede nonché di succursali stabilite in un paese terzo.

9. In secondo luogo, (omissis) le parti convengono che la succursale e la sede centrale costituiscono un'unica entità giuridica. Laddove la succursale stabilita in uno Stato membro faccia valere la detraibilità dell'imposta relativa ad oneri da essa sostenuti ai fini della prestazione di servizi alla sede centrale, situata in un paese terzo, vale a dire le esportazioni di servizi finanziari e bancari, occorre verificare se il soggetto passivo possa detrarre l'imposta sul valore aggiunto a norma dell'articolo 169, lettera a), o della lettera c) del medesimo articolo [della direttiva sull'IVA].

10. In terzo luogo, in caso di risposta affermativa alla prima questione e qualora la succursale possa beneficiare della detraibilità dell'imposta ex articolo 169, lettera a), occorre determinare a quale condizione le operazioni bancarie effettuate dalla sede centrale, stabilita in un paese terzo, possano essere considerate detraibili laddove siano state effettuate nello Stato membro in cui siano stati sostenuti gli oneri soggetti all'imposta sul valore aggiunto. In caso di risposta affermativa alla prima questione e qualora la succursale possa beneficiare della detraibilità dell'imposta ex articolo 169, lettera c), occorre determinare le condizioni subordinatamente alle quali il destinatario possa essere considerato stabilito al di fuori dell'Unione europea, nel caso in cui la succursale sia situata nell'Unione europea e costituisca un'unica entità giuridica con la sede centrale.

11. Le suddette questioni sollevano serie difficoltà di interpretazione che occorre sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea prima di statuire sul ricorso presentato dalla società Bank of China Limited. **[Or. 6]**

DECIDE:

(omissis) Il procedimento relativo al ricorso presentato dalla società Bank of China Limited è sospeso in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle seguenti questioni:

1° Se le soluzioni indicate nella sentenza del 24 gennaio 2019, Morgan Stanley & Co International, C-165/17, siano applicabili nel caso in cui una succursale effettui in uno Stato membro, da un lato, operazioni soggette all'IVA e, dall'altro, prestazioni a favore della propria sede centrale nonché di succursali stabilite in un paese terzo.

2° Se, nel caso in cui la succursale stabilita in uno Stato membro faccia valere la detraibilità dell'imposta con riguardo agli oneri da essa sostenuti ai fini di prestazione di servizi a favore della propria sede centrale, situata in un paese terzo, vale a dire l'esportazione di servizi finanziari e bancari, il soggetto passivo possa detrarre l'imposta sul valore aggiunto a norma dell'articolo 169, lettera a), o della lettera c) del medesimo articolo [della direttiva sull'IVA].

3° Nell'ipotesi di risposta affermativa alla prima questione e qualora la succursale possa beneficiare della detraibilità dell'imposta ai sensi dell'articolo 169, lettera a), subordinatamente a quali condizioni le operazioni bancarie effettuate dalla sede centrale, stabilita in un paese terzo, possano consentire la detraibilità della relativa imposta qualora siano state effettuate nello Stato membro in cui siano stati sostenuti gli oneri soggetti all'imposta sul valore aggiunto. In caso di risposta affermativa alla prima questione e qualora la succursale possa beneficiare della detraibilità dell'imposta ai sensi dell'articolo 169, lettera c), subordinatamente a quali condizioni il destinatario possa essere considerato stabilito al di fuori dell'Unione europea, nel caso in cui la succursale sia situata nell'Unione europea e costituisca un'unica entità giuridica con la sede centrale.

(omissis) **[Or. 7]**(omissis) [firme]